

ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO

tra

Policlinico San Donato S.p.A. (C.F. e P.IVA 05853360153), soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A., con sede legale in Via Rodolfo Morandi 30, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Sara Mariani, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato anche **"PSD"**);

e

[Ragione sociale del Ricevente] (C.F. e P.IVA. _____) con sede legale in [indirizzo], in persona del [carica sociale, nome e cognome del legale rappresentante], munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato anche “**Ricevente**” oppure “**Ente**”),

di seguito denominate anche individualmente come la “**Parte**” e, collettivamente, le “**Parti**”,

PREMESSO CHE

- a) PSD è stato riconosciuto dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) per lo studio e il trattamento delle "Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino" (Decreto Ministeriale del 6 Giugno 2006); è un'azienda ospedaliera accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché un centro di formazione per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano; e persegue la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'istruzione superiore ai diversi livelli previsti dal sistema universitario e, inoltre, lo sviluppo della cooperazione scientifica e della didattica internazionale;
- b) *[inserire una breve descrizione del Ricevente];*
- c) PSD è titolare di una biobanca di ricerca denominata BioCor, composta da campioni di materiale biologico umano ottenuti sulla base di un consenso informato espresso dai soggetti dai quali provengono detti campioni, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati personali;
- d) PSD è promotore dello studio dal titolo "_____", come descritto nel relativo protocollo, versione _____ del _____, compresi eventuali successivi emendamenti debitamente approvati dal Comitato Etico competente in data _____ (nel seguito lo "Studio"), nell'ambito del quale raccoglierà campioni biologici conservati presso la Biobanca BioCor situata presso il Policlinico San Donato come previsto da apposito Consenso;
- e) PSD e Ricevente intendono collaborare all'attività di ricerca descritta nello Studio, in particolare Ricevente intende svolgere alcune analisi sui campioni biologici raccolti nello Studio, a tal fine PSD intende trasferire certi campioni biologici, come di seguito specificato, al Ricevente;
- f) Il Ricevente dichiara di avere le competenze, le autorizzazioni, le risorse e gli strumenti necessari per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, nonché per la conservazione, il trattamento e lo smaltimento del materiale biologico in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle linee guida applicabili;
- g) PSD intende trasferire al Ricevente parte del Materiale, alle condizioni stabilite nel presente accordo, e il Ricevente intende ricevere detto materiale biologico e utilizzarlo alle condizioni di

per le finalità stabilite nel presente accordo;

le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito anche solo l' "**Accordo**").

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati avranno il seguente significato:

- a) "**Referente Scientifico**": *[inserire nome, cognome ruolo e dipartimento del P.I. del Ricevente]*;
- b) "**Materiale**": *[inserire la descrizione del materiale biologico fornito da PSD]*;
- c) "**Derivati**": campioni chimici o biologici che siano il risultato della manipolazione del Materiale che incorporino lo stesso, in tutto o in parte, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo colture cellulari;
- d) "**Soggetti**": i pazienti arruolati nello Studio da cui è stato prelevato il Materiale;
- e) "**Risultati**": qualsiasi risultato ottenuto nell'ambito delle Attività, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi dato, informazione, documento, conoscenza, scoperta, know-how, invenzione, formula, molecola, specifica tecnica, statistica e/o materiale.

Articolo 3 – OGGETTO

1. Con il presente Accordo, PSD fornisce al Ricevente il Materiale allo scopo di effettuare le attività descritte all'ALLEGATO 1 (di seguito le "**Attività**") che il Ricevente si impegna a svolgere in collaborazione con PSD.

Oppure

1. Con il presente Accordo, PSD fornisce al Ricevente il Materiale e il Ricevente si impegna a svolgere per conto di PSD le seguenti attività: *[inserire la descrizione delle attività che il Ricevente sarà tenuto a svolgere sul materiale biologico fornito da PSD]* (di seguito le "**Attività**")

2. La spedizione del Materiale sarà concordata tra le Parti ed effettuata sotto la responsabilità del Ricevente per mezzo di un metodo di trasporto autorizzato per campioni biologici, e sarà a spese di [...]; il Ricevente garantisce che conserverà il Materiale in modo da preservarne l'idoneità per il corretto svolgimento delle Attività e che conserverà, tratterà e smaltirà il Materiale nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle linee guida applicabili.

3. Il concreto svolgimento delle Attività verrà affidato dal Ricevente al suo Referente Scientifico, il quale svolgerà le attività personalmente o con il supporto di altri dipendenti/collaboratori del Ricevente ma, in ogni caso, sotto la sua diretta supervisione.

4. Nell'esecuzione del Accordo non è previsto scambio di denaro tra le Parti.

5. Su richiesta di PSD, Ricevente si impegna a fornire, tramite il Responsabile Scientifico, tutti i dati e le informazioni relative allo svolgimento delle Attività ottenuti al momento di detta richiesta.

Articolo 4 – PROPRIETÀ DEL MATERIALE E DEI RISULTATI

1. PSD è titolare esclusivo del Materiale, incluso ogni Derivato, e il presente Accordo non conferisce al Ricevente e al Referente Scientifico alcun diritto sul Materiale e/o Derivati che non sia espressamente previsto nel presente Accordo.

2. I Risultati e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale da essi derivanti saranno di proprietà esclusiva di PSD.

Oppure

2. Le Parti concordano che i Risultati e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale registrabili o meno, compresa qualsiasi domanda di registrazione o rinnovo e il diritto a presentare tali domande, in tutto o in parte e ovunque nel mondo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi brevetto, modello di utilità, disegno, modello, diritto d'autore e/o diritto connesso, diritto su banche dati, segreto commerciale e/o know-how (di seguito "Proprietà Intellettuale") derivanti dai Risultati, saranno di titolarità delle parti in base all'effettivo contributo di ciascuna al raggiungimento dei Risultati. A tal fine le parti concorderanno preventivamente qualsiasi divulgazione dei Risultati e si daranno reciproca comunicazione di qualsiasi Risultato suscettibile di sfruttamento commerciale. Le Parti si impegnano a stabilire con successivi accordi le modalità di tutela e gestione della Proprietà Intellettuale congiunta

Articolo 5 – CONDIZIONI D'USO DEL MATERIALE

1. Il Ricevente si impegna a:

- a) utilizzare il Materiale, ed eventuali Derivati, esclusivamente per lo svolgimento delle Attività;
- b) utilizzare e conservare il Materiale, ed eventuali Derivati, esclusivamente presso la sede del Ricevente o presso il laboratorio del Referente Scientifico, sotto la direzione di quest'ultimo o di altri che lavorano sotto la sua diretta supervisione;
- c) non trasferire il Materiale, o eventuali Derivati, a soggetti terzi senza il previo consenso scritto di PSD.

2. Il Ricevente promette ai sensi dell'art. 1381 c.c. che il Referente Scientifico, così come qualsiasi altro dipendente/collaboratore del Ricevente eventualmente coinvolto ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, si conformerà agli obblighi gravanti sul Ricevente in base al presente Accordo.

Articolo 6 – DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione del medesimo e resterà efficace fino al completamento delle Attività da parte del Ricevente, prevista xx mesi/anni dopo tale data (di seguito il "**Termine**").

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in qualunque momento per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno trenta (30) giorni. Il recesso avrà effetto trenta (30) giorni dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la suddetta comunicazione.

3. Entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle Attività, oppure dal Termine, dal recesso o dalla risoluzione del presente Accordo, qualunque avvenga per primo, il Ricevente dovrà:

- a) restituire il Materiale, qualora non sia stato oggetto delle Attività, e i Derivati ancora in

possesso del Ricevente;

- b) fornire a PSD tutti i Risultati.

4. In ogni caso, gli obblighi derivanti dal presente Accordo che per la loro natura o finalità debbano mantenere la loro efficacia anche successivamente al Termine, resteranno efficaci anche dopo il Termine il recesso o la risoluzione.

Articolo 7 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. Il Materiale viene fornito da PSD al Ricevente "così com'è" senza alcuna garanzia quanto alla sua idoneità per uno scopo o uso particolare, si intende di natura sperimentale e può avere proprietà pericolose. Il Ricevente, pertanto, si impegna a:

- a) conservare, trattare e, nel caso previsto all'art. 6.3 a) del presente Accordo, distruggere il Materiale adottando tutte le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie al fine di prevenire qualsiasi danno o infezione che possa derivare dal Materiale;
- b) non avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni nei confronti di PSD in relazione a eventuali danni o infezioni che possano derivare dal Materiale, e a manlevare e tenere indenne PSD qualora tali pretese o richieste di risarcimento vengano avanzate da terzi in seguito al trasferimento del Materiale al Ricevente.

2. Le Parti non rilasciano dichiarazioni e non concedono garanzie di alcun tipo, espresse o implicite in relazione al Materiale e alle Attività quali, a titolo esemplificativo, il fatto che il Materiale e le Attività non violano diritti di proprietà intellettuale o industriale, o qualsiasi altro diritto, di terzi.

3. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l'altra Parte qualora dovesse scoprire che il Materiale o le Attività violano diritti di proprietà intellettuale o industriale, o qualsiasi altro diritto, di terzi.

Articolo 8 - RISERVATEZZA

1. Il Ricevente si impegna a mantenere riservato qualsiasi dato, informazione, documento, *know how* o Materiale fornitogli da PSD o comunque appreso dal Ricevente nell'ambito delle Attività o del presente Accordo ("**Informazioni Riservate**").

2. Il Ricevente non potrà divulgare le Informazioni Riservate a terzi, senza previa autorizzazione scritta da parte di PSD e dovrà salvaguardare le Informazioni Riservate quantomeno con lo stesso livello di attenzione impiegato per le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, con un livello di attenzione ragionevole.

3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore anche successivamente al Termine o all'eventuale recesso o risoluzione del presente Accordo.

Alternativa

1. Ai fini del presente Accordo, per "**Informazioni Riservate**" s'intende qualsiasi informazione, inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi conoscenza, dato, documento, know-how, software, algoritmo, formula, disegno, immagine, specifica tecnica, processo e/o materiale, anche se non espressamente indicata come confidenziale, di qualsiasi natura (e.g. commerciale,

amministrativa, medica, tecnica, scientifica, contabile) e comunicata da una Parte ("**Parte Divulgante**") all'altra Parte ("**Parte Ricevente**") in qualsiasi forma (e.g. scritta, orale, elettronica o cartacea) nell'ambito del presente Accordo.

2. Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che la Parte Ricevente possa dimostrare, con documentazione adeguata, essere:

- a) di pubblico dominio già prima della sottoscrizione del presente Accordo, o che lo siano diventate successivamente per causa diversa dalla violazione del presente Accordo da parte della Parte Ricevente;
- b) state legittimamente trasmesse alla Parte Ricevente da un terzo non vincolato da un accordo di riservatezza con la Parte Divulgante;
- c) state sviluppate dalla Parte Ricevente in maniera indipendente, senza utilizzare o fare riferimento alle Informazioni Riservate, neanche in parte.

3. La Parte Ricevente si impegna, anche per il proprio personale coinvolto nelle Attività ai sensi dell'articolo 1381 c.c., a utilizzare le Informazioni Riservate per le sole finalità dell'Accordo e a mantenere in relazione ad esse la più stretta confidenzialità, adottando misure ragionevolmente idonee a mantenerle segrete secondo le misure normalmente adottate a tutela delle proprie informazioni riservate. Fermo restando quanto precede e salvo previo espresso consenso scritto della Parte Divulgante, la Parte Ricevente si impegna a:

- a) non copiare, riprodurre e/o trascrivere in qualsiasi modo le Informazioni Riservate, salvo nella misura in cui sia strettamente necessario per le finalità del Accordo;
- b) non pubblicare, divulgare o comunicare a terzi le Informazioni Riservate;
- c) adottare misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere le Informazioni Riservate da accessi non autorizzati.

4. La Parte Ricevente è autorizzata a divulgare le Informazioni Riservate nei limiti in cui tale divulgazione sia richiesta dalla legge applicabile o da un ordine emanato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o da altra autorità competente, a condizione che la Parte Ricevente:

- a) ne abbia dato comunicazione scritta alla Parte Divulgante in tempo utile, affinché quest'ultima possa richiedere provvedimenti di tutela della segretezza delle Informazioni Riservate; e
- b) divulghi esclusivamente le informazioni che le vengono richieste dalla legge o dall'ordine.

5. Parte Ricevente si impegna, anche per il proprio personale ai sensi dell'articolo 1381 c.c., a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi anche con riferimento ai Risultati.

6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo resteranno efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo il Termine, il recesso o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 9 – PUBBLICAZIONE

1. PSD in qualità di promotore dello Studio potrà pubblicare i Risultati. Le Parti concordano che in qualsiasi pubblicazione scientifica, a titolo esemplificativo articoli scientifici, abstract o poster a congressi scientifici, relativa ai Risultati sarà riconosciuto il contributo del Ricevente e del personale di ricerca coinvolto nella raccolta del Materiale. Le Parti si impegnano dunque a concordare preventivamente ogni attività di divulgazione scientifica.

Articolo 10 – DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche “**Codice Privacy**”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche “**GDPR**”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nell'ambito dell'Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nell'Accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche di tipo particolare o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

2. Ciascuna Parte tratterà, quale titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7) del GDPR, i dati personali dei dipendenti/collaboratori dell'altra Parte coinvolti nell'ambito del presente Accordo.

3. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi ai Materiali, PSD e il Ricevente provvedono a sottoscrivere con atto separato un accordo per il trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il quale PSD nomina il Ricevente responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai Materiali per conto di PSD.
oppure

3. Con riferimento al trattamento dei dati personali riguardanti i Soggetti, ai fini dell'individuazione dei ruoli ai sensi della normativa nazionale e internazionale per il trattamento e la protezione dei dati, ciascuna parte, nello svolgimento delle attività di propria competenza, è Titolare autonomo del trattamento.

4. Ai fini dello svolgimento delle Attività, i dati personali relativi ai Materiali saranno trasmessi da PSD al Ricevente in forma pseudonimizzata, ovvero previa sostituzione del nominativo di ciascun Soggetto con un codice, per impedire l'identificazione diretta del Soggetto.

Articolo 11 – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e Policy Anticorruzione.

1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti dichiarano di non essere soggette ad alcuna delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 – comma 2 - del Decreto.

2. Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che PSD e l'Ente hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un “Modello Organizzativo”), un Codice Etico (ciascuno, un “Codice Etico”) ed una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet di PSD al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/trasparenza> e sul sito internet del Ente al link https://_____, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

3. Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Accordo a non attuare alcun comportamento

idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo, al Codice Etico e alla Policy Anticorruzione dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.

4. L'Ente si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, attraverso:

a) la piattaforma informatizzata dedicata alle "segnalazioni whistleblowing interne" raggiungibile al seguente link: <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/segnalazione-condotte-illecite> o tramite il sito www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato;

oppure

b) con comunicazione scritta inviata all'indirizzo della sede legale della Società "IRCCS Policlinico San Donato S.p.A.", via Morandi 30 – 20097 San Donato Milanese (MI), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;

c) attraverso le altre modalità previste all'interno della "Policy Wistleblowing" adottata dall'IRCCS Policlinico San Donato S.p.A. e liberamente consultabile sul sito della stessa.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

5. PSD si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dall'Accordo, qualora l'Ente non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, non fornisca la documentazione richiesta PSD o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui PSD richieda l'esecuzione.

oppure

1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti dichiarano di non essere soggette ad alcuna delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 – comma 2 - del Decreto.

2. Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che PSD e l'Ente hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di PSD al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/trasparenza> e sul sito internet del Ricevente al link https://_____, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Commentato [A1]: Caso 1 - Principio di reciprocità - da utilizzare con controparti che hanno a loro volta adottato Codice Etico, Modello 231 e Policy Anticorruzione

La Controparte prende atto che PSD ha adottato una Policy Anticorruzione, anch'essa consultabile sul sito web della Società.

3. Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Accordo a non attuare alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.

La Controparte si impegna inoltre a conformarsi ai principi e alle regole di condotta enunciati nella Policy Anticorruzione.

4. L'Ente si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, attraverso:

a) la piattaforma informatizzata dedicata alle "segnalazioni whistleblowing interne" raggiungibile al seguente link: <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/segnalazione-condotte-illecite> o tramite il sito www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato ;

oppure

b) con comunicazione scritta inviata all'indirizzo della sede legale della Società "IRCCS Policlinico San Donato S.p.A.", via Morandi 30 – 20097 San Donato Milanese (MI), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;

c) attraverso le altre modalità previste all'interno della "Policy Whistleblowing" adottata dall'IRCCS Policlinico San Donato S.p.A. e liberamente consultabile sul sito della stessa.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

5. PSD si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dall'Accordo, qualora l'Ente non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, non fornisca la documentazione richiesta da PSD o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui PSD richieda l'esecuzione.

Oppure

1. L'Ente dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. L'Ente dichiara di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto.

2. L'Ente prende atto, inoltre, che PSD ha adottato un modello di organizzazione, gestione e

Commentato [A2]: Caso 2 - da utilizzare con controparti che hanno adottato un modello 231 e un Codice Etico ma non si sono dotate di una Policy Anticorruzione

controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo"), un Codice Etico ("Codice Etico") e una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet dell'IRCCS Policlinico San Donato al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati contemplati dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

3. L'Ente si impegna in esecuzione del presente Accordo, in ogni caso, nemmeno mediante propri ausiliari e/o consulenti (ivi incluse le segretarie ed i collaboratori), altresì garantendo il fatto del terzo, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto stesso. L'Ente si impegna altresì, anche per conto dei propri ausiliari e/o consulenti (ivi incluse le segretarie ed i collaboratori) garantendo il fatto del terzo ex art. 1381 del codice civile, a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo, al Codice Etico ed alla Policy Anticorruzione dell'IRCCS Policlinico San Donato S.p.A. nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.

4. L'Ente si impegna inoltre a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, attraverso:

a) la piattaforma informatizzata dedicata alle "segnalazioni whistleblowing interne" raggiungibile al seguente link: <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/segnalazione-condotte-illecite> o tramite il sito www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato;

oppure

b) con comunicazione scritta inviata all'indirizzo della sede legale della Società "IRCCS Policlinico San Donato S.p.A.", via via Morandi 30 – 20097 San Donato Milanese (MI), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;

c) attraverso le altre modalità previste all'interno della "Policy Whistleblowing" adottata dall'IRCCS Policlinico San Donato S.p.A. e liberamente consultabile sul sito della stessa.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legitimerà PSD a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

5. PSD si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dall'Accordo, qualora l'Ente non ottemperi a quanto previsto al presente articolo, non fornisca la documentazione richiesta da PSD o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui PSD richieda l'esecuzione.

Oppure

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa italiana in materia di prevenzione della corruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nella Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

Commentato [A3]: Caso 3 - da utilizzarsi se la controparte non si è dotata di un apparato Etico-comportamentale e non ha adottato i documenti menzionati

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e nel D.lgs. n. 231/2001 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", astenendosi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili. Pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le Parti dichiarano inoltre di essere consapevoli che il D.lgs. n. 231/2001 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che

(i) PSD ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo"), un Codice Etico ("Codice Etico") ed una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet dell'IRCCS Policlinico San Donato al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni;

(ii) xxxx (inserire controparte), al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, hanno adottato un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.), un Codice di Comportamento (ai sensi del DPR 62/2013 e s.m.i.), un Codice Etico (pubblicati sul sito istituzionale al link [.....]), impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione del presente Accordo.

La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Commentato [A4]: Caso 4 - controparte Pubblica Amministrazione

Articolo 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Al presente Accordo si applica la legge italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà rimessa in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

Articolo 13 – NON TRASFERIBILITÀ A TERZI

1. Il presente Accordo non potrà essere neanche in parte ceduto dal Ricevente se non previo consenso scritto di PSD.

Articolo 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'invalidità, l'illiceità, o l'inefficacia di qualsiasi clausola del presente Accordo non pregiudica l'efficacia delle restanti clausole dell'Accordo.
2. Qualora una Parte ritardi od ometta di esercitare i propri diritti previsti dal presente Accordo o dalla legge, tale ritardo od omissione non potrà essere interpretato come una rinuncia a tali diritti e non potrà precludere il successivo esercizio di tali diritti.
3. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità.

[SEGUE LA PAGINA DELLE FIRME]

MODELLO

Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Oppure (se firma autografa)

Letto e sottoscritto,

per accettazione

Policlinico San Donato S.p.A.

[ragione sociale del Ricevente]

L'Amministratore Unico

[carica sociale del legale rappresentante]

Dott.ssa Sara Mariani

[nome e cognome del legale rappresentante]

Data:

Data:

Firma:

Firma:

per presa visione

Il [ruolo del referente scientifico]

[nome del referente scientifico]

Data:

Firma:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Ricevente e il Referente Scientifico dichiarano di accettare specificamente le seguenti clausole del presente Accordo: **Articolo 4.2** – Proprietà dei Materiali e dei Risultati; **Articoli 7.1 e 7.2** – Limitazioni di Responsabilità e Garanzie; **Articolo 10** – Dati Personali; **Articoli 11.4 e 11.5** – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico; **Articolo 12.1** – Legge Applicabile; **Art. 12.2** – Foro Competente; **Articolo 13.1** – Non Trasferibilità a Terzi.

Per [ragione sociale del Ricevente]

Il [ruolo del referente scientifico]

[carica sociale del legale rappresentante]

[nome del referente scientifico]

[nome e cognome del legale rappresentante]

Data:

Data:

Firma:

Firma:

ALLEGATO 1

Attività

MODELLO